DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MAGGIO 2001, N. 215, IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLA TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA DELLO STRUMENTO MILITARE IN PROFESSIONALE

Art. 4

Inserimento dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e' inserito il seguente: "Art. 14-bis (Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio) - 1. Il militare di truppa in ferma volontaria, giudicato idoneo al servizio militare incondizionato, ma permanentemente non idoneo agli incarichi, specializzazioni, categorie o specialita' di assegnazione in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio, e' impiegato, in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario. Puo' essere ammesso a domanda alle successive rafferme biennali, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 15, comma 2, fino alla definizione dell'eventuale dipendenza delle ferite o lesioni da causa di servizio. 2. Il militare e' prosciolto dalla ferma ovvero dalla rafferma contratta se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio.".

Versione in vigore dal 12 settembre 2003, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale
Estremi	Decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-236-2003/art-4-inserimento-dell-articolo-14-bis-del-decreto-legislativo-8-maggio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it